



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma

A:

Ministero dell' Ambiente e della tutela
del territorio e del mare – Direzione generale
per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
(cress@pec.minambiente.it)

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01 / *Fasc.* 19.1.1/2019

Oggetto: [ID_VIP: 3032] “Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto: San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”.
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale – Art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Soc.tà SNAM Rete Gas S.p.A
Parere tecnico-istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG-ABAP)

E po.

Ufficio di Gabinetto dell' On. Ministro
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio delle Marche
(mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio dell' Abruzzo con esclusione della città
dell' Aquila e dei Comuni del cratere
(mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione Generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Regione Marche
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Qualità dell' aria e Protezione Naturalistica
(regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
(dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

p. 1/17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

VISTO quanto già disciplinato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito “Direzione Generale ABAP”);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

VISTO il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’ex Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”;



CONSIDERATO che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. INGCOS/CENORD/408 del 30/11/2017, acquisita da questa Direzione generale con prot. n. 34699 del 13/12/2017, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.Lgs 104/2017, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto: San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26)", DP 75 bar e opere connesse";

CONSIDERATO che il progetto in questione consiste nella sostituzione dell'esistente metanodotto in esercizio per una lunghezza di 74,070 km, e la realizzazione di un nuovo metanodotto di pari diametro per una lunghezza di 75,970 km, e che il progetto comprende anche l'adeguamento delle linee secondarie di vario diametro che prendono origine dalla linea principale, con la realizzazione di 26 nuove linee secondarie e la dismissione di 32 tubazioni esistenti;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.DVA/28825 del 12/12/2017, ha comunicato la procedibilità dell'istanza relativa al progetto e l'avvenuta pubblicazione sul sito web dedicato della documentazione trasmessa dalla Soc.tà a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 34739 del 13/12/2017, ha richiesto il parere endoprocedimentale di competenza alla Soprintendenza ABAP delle Marche e alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere, e il contributo istruttorio al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa stessa DG-ABAP;

CONSIDERATO che Soc.tà SNAM, con nota prot. n. INGCOS/CENORD/443 del 21/12/2017, come richiesto da questa Direzione generale, ha inviato alle Soprintendenze territorialmente competenti copia della documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP delle Marche con nota prot. 4477 del 02/03/2018 ha inviato le proprie valutazioni come qui di seguito integralmente riportate:

<In riscontro alla richiesta pervenuta il 15/12/2017 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 03/01/2018 con prot. n. 0000092, si comunica quanto segue.

Il presente progetto consiste nella realizzazione di una nuova condotta in sostituzione di quella esistente.

È stato suddiviso in due tratti funzionali:

a) Ravenna – Recanati (Km. 178,5);

b) Recanati – Chieti (Km. 152,7);

Il tratto Recanati – Chieti è stato ulteriormente suddiviso in:

b-1) Recanati – San Benedetto del Tronto (Km. 76,70);

b-2) San Benedetto del Tronto – Chieti (Km. 75,97), oggetto della presente istanza.

Quest'ultimo settore si sviluppa interamente nel territorio della regione Abruzzo. Interessa, nell'ambito della regione Marche, un breve tratto iniziale di circa un chilometro, in territorio di San Benedetto del Tronto e Monteprandone (AP).

In merito all'assetto paesaggistico, esso non comporterà alterazioni significative del territorio attraversato. Sono previste opere di mascheramento vegetazionale in corrispondenza degli apparati di ricovero delle apparecchiature che assicureranno un perfetto inserimento nel contesto paesaggistico.

Dal punto di vista archeologico non si riscontrano, negli elaborati prodotti, aree ad alto o medio rischio archeologico, pertanto questa Soprintendenza non ritiene di attivare le procedure previste dal comma 8 dell'art.25 del D.Lgs. n. 50/2016. Si esprime, per quanto sopra esposto, il nullaosta all'esecuzione delle opere, così come rappresentato negli elaborati trasmessi. Si rimane comunque in attesa del preavviso di almeno 15 giorni a tutti i lavori di movimento terra, affinché possano essere effettuati gli opportuni sopralluoghi da parte del personale di questa Soprintendenza. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza.>

CONSIDERATO che il Gruppo Tecnico Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (CTVA), con nota prot. n.CTVA/1549 del 20/04/2018, ha convocato un sopralluogo per i giorni 8-9/05/2018 al quale ha preso parte anche questa Direzione generale ABAP;



CONSIDERATO che il Ministero dell' Ambiente, con nota prot. n.DVA/17667 del 30/07/2018, ha richiesto alla Soc.tà integrazioni alla documentazione già depositata, trasmettendo la nota prot. n.CTVA/2628 del 13/07/2018 della CTVA circa la necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti, ricomprendendo anche la richiesta di integrazioni avanzata dalla Regione Marche;

CONSIDERATO che la Soc.tà SNAM, con nota prot. INGCOS/CENOR/369/SAV del 10/08/2018, ha richiesto una proroga di 180 giorni per la predisposizione della documentazione integrativa e che il Ministero dell' ambiente con nota prot. n.DVA/21705 del 27/09/2018 ha concesso la proroga richiesta, ovvero fino al 26/02/2019;

CONSIDERATO che la Soc.tà SNAM, con nota prot. INGCOS/CENOR/105/GRO del 25/02/2019 acquisita da questa Direzione generale ABAP con prot. 7187 del 11/03/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, denominata "Approfondimenti tematici relativi alla richiesta MATTM prot. DVA N. 0017667 del 30.07.2018 – SPC-LA-E-83019";

CONSIDERATO che il giorno 14/03/2019 si è svolta la riunione del Gruppo Tecnico Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (CTVA);

CONSIDERATO che la Soc.tà SNAM, con nota prot. INGCOS/CENOR/266/GRO del 06/05/2019 acquisita da questa Direzione generale ABAP con prot. 15587 del 05/06/2019, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa allo Studio di Impatto Ambientale, a completamento di quanto precedentemente trasmesso;

CONSIDERATO che il Ministero dell' Ambiente, con nota prot. n.DVA/13763 del 30/05/2019, ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa presentata dalla Soc.tà sul sito dedicato del Ministero e la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni;

CONSIDERATO che questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 19896 del 18/07/2019, a seguito delle integrazioni presentate dalla Soc.tà, ha richiesto il parere finale di competenza alle Soprintendenze ABAP delle Marche e dell' Abruzzo, e il contributo istruttorio al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa stessa DG-ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP dell' Abruzzo con esclusione della città dell' Aquila e dei Comuni del cratere, con nota prot. 15885 del 11/11/2019, ha inviato a questa Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale qui di seguito integralmente riportato:

<In riferimento alla richiesta di parere pervenuta con nota DG ABAP prot. 19896 del 18/07/2019, acquisita agli Atti di questo Ufficio con n. prot. 11740 del 28/08/2019,

VISTA la relazione relativa alla verifica preventiva dell' interesse archeologico di cui ad art. 25 D.Lgs. 50/2016 redatta dalla società ARS – Arceo Sistemi;

CONSTATA la presenza nella documentazione di numerose evidenze di aree di interesse archeologico lungo il tracciato e nelle sue immediate adiacenze, in particolare per quel che riguarda:

- *le anomalie in foto aerea: località Congiunti di Collecervino (anomalia in foto aerea AF23), Località S. Michele – case Primavera di Pianella (AF25), Piano Leone di Pianella – insediamento altomedievale (AF26), Cerratina di Pianella (AF 27), S. Agata di Cepagatti (AF28), S. Agata – Minguccitto di Cepagatti (AF29), Vallemare-Masseria Coletta di Cepagatti (AF30); Martinsicuro, Loc. San Giovanni/Colle Marzio (AF1) e Poggio Civita/Casa Polidori (AF5); Colonnella, Loc. Fosso di Fonte Ottone (AF2) e San Martino (AF3); Tortoreto, Loc. Colle Badette (AF7); Mosciano Sant' Angelo, Loc. Montone/Contrada Moggi (AF10) e Montone/Colle Imperatore (AF11); Giulianova, Loc. Castorano (AF13); Roseto degli Abruzzi, Loc. Case Bruciate (AF14); Pineto, Loc. Casone/Zona Industriale Scerne (AF20) e Case Ferretti (AF21);*

- *le evidenze superficiali dalle ricognizioni: Pianella (Id. ricognizione R4, p. 100), Città S. Angelo (Id. ricognizioni R5, p. 101, R6, p. 102, R7, p. 103), nel secondo caso una probabile villa romana; Martinsicuro (Id. ricognizione R1), Colonnella (Id. ricognizione R2), Tortoreto (Id. ricognizione R3), Pineto (Id. ricognizioni R8, R9, R10, R11, R14), Roseto degli Abruzzi (Id. ricognizione R12), Giulianova (Id. ricognizione R13);*

VERIFICATO che il tracciato ha interferenza diretta o si colloca nelle immediate vicinanze di aree archeologiche note e censite negli strumenti di pianificazione urbanistica : Martinsicuro, Loc. Colle San Giovanni (Id. Sito TE03); Colonnella, Loc. Fosso di Fonte Ottone (Id. Sito TE04); Colonnella, Loc. San



Martino/Il Pianaccio (Id. Sito TE05); Tortoreto, Loc. Colle Badette (Id. Sito TE15); Mosciano Sant'Angelo, Loc. Montone/Contrada Moggi (Id. Sito TE30); Mosciano Sant'Angelo, Loc. Montone/Colle Imperatore (Id. Sito TE31); Giulianova, Loc. Castorano (Id. Sito TE51); Roseto degli Abruzzi, Loc. Case Bruciate (Id. Sito TE56); Pineto, Loc. Casone/Zona Industriale Scerne (Id. Sito TE56); Città S. Angelo, località Madonna della Pace – Crocefisso e Colle di Moro; Moscufo, Colle di Giogo e Spoltore, loc. Cavaticchi superiore;
TENUTO CONTO delle schede di sito, che evidenziano ulteriori rinvenimenti archeologici nei comuni interessati dall'infrastruttura, seppur non in diretta interferenza con il tracciato, testimoniando la presenza diffusa di insediamenti nel territorio, dall'età preistorica fino a tutta l'età medievale, tra cui i siti paleontologici di Tortoreto, Colle Badette, Chieti, loc. Brecciarola (sito 20) e di Villamagna, loc. Pian del Mare (sito 22), e i siti interessati dalla preesistenza della via Valeria Claudia nei pressi di Chieti,

SI RITENGONO NECESSARI:

- **saggi archeologici preventivi** nelle località Colle di Moro di Città S. Angelo, Congiunti di Collecervino, Colle di Giogo di Moscufo S. Michele - case Primavera di Pianella, Piano Leone di Pianella, Cerratina di Pianella, S. Agata di Cepagatti, S. Agata - Minguccitto di Cepagatti, Vallemare-Masseria Coletta di Cepagatti; Martinsicuro, Loc. San Giovanni/Colle Marzio e Poggio Civita/Casa Polidori; Colonnella, Loc. Fosso di Fonte Ottone e San Martino; Tortoreto, Loc. Colle Badette; Mosciano Sant' Angelo, Loc. Montone /Contrada Moggi e Montone/Colle Imperatore; Giulianova, Loc. Castorano; Roseto degli Abruzzi, Loc. Case Bruciate; Pineto, Loc. Casone/Zona Industriale Scerne e Case Ferretti;

- **controllo archeologico dei lavori in corso d'opera:** tutte le fasi di scavo e di alterazione degli attuali piani di calpestio dovranno essere eseguite con la continua presenza di archeologi qualificati.

Questo Ufficio si riserva di richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici nel caso eventuale di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista archeologico e di dettare ulteriori prescrizioni, con adeguate misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione degli eventuali rinvenimenti archeologicamente rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione.

Si resta a disposizione per concordare tempi e modalità per l'effettuazione dei saggi preventivi. >

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP delle Marche, con nota prot. 25034 del 29/11/2019, a seguito della ulteriore richiesta di questa Direzione generale ABAP, ha ribadito il proprio parere prot. 4477 del 02/03/2018 esprimendo le valutazioni qui di seguito integralmente riportate:

<In riscontro alla richiesta pervenuta in data 19/11/2019 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 20/11/2019 con prot. n. 24234, con la quale codesta Direzione Generale ha richiesto il contributo istruttorio in merito alle procedure relative all'intervento di cui all'oggetto;

Vista la L.R. n.03/2012;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Parte III, ed in particolare l'art. 146;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella: realizzazione di nuovo gasdotto, in sostituzione dell'esistente, che da San Benedetto del Tronto, si sviluppa per 75,970 km fino all'area trappole di Brecciarola, posta a sud-ovest dell'abitato di Chieti. Il progetto considerato si sviluppa per intero nel territorio della Regione Abruzzo, ad eccezione di un breve tratto iniziale (circa 1 chilometro) nella zona industriale di San Benedetto del Tronto. Il progetto in esame si articola in una serie di interventi che, oltre a riguardare la posa di una nuova condotta DN 650 (26") della lunghezza di 75,970 km e di pari diametro rispetto al metanodotto esistente "Ravenna - Chieti, tratto San Benedetto del Tronto - Chieti, DN 650 (26"), MOP 70 bar" della lunghezza di 74,070 km e di cui è prevista la rimozione, comporta anche l'adeguamento delle linee secondarie di vario diametro che, prendendo origine da quest'ultimo, garantiscono l'allacciamento al bacino di utenza marchigiano attraversato dalla stessa condotta. Detto adeguamento si attua attraverso la contestuale realizzazione di 26 nuove linee secondarie e la dismissione di 32 tubazioni esistenti.

Considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art.142 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., e volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici

p. 5/17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

del territorio;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza,

RIBADISCE

ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a quelle ad essa connesse ai sensi della L.R. n. 32/2012, il **parere favorevole** già emesso in data 02/03/2018 con prot. n.4477 in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione non comportano alterazioni significative del territorio attraversato. Sono inoltre previste opere di mascheramento e ripristino ambientale in corrispondenza degli apparati di ricovero delle apparecchiature che assicureranno un perfetto inserimento nel contesto paesaggistico e garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dalla tutela ope legis sopra richiamata.

Dal punto di vista archeologico si ribadisce che non si riscontrano, negli elaborati prodotti, aree ad alto o medio rischio archeologico, pertanto questa Soprintendenza non ritiene di dover attivare le procedure previste dal comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016. Si esprime, per quanto sopra esposto, il **nullaosta** all'esecuzione delle opere, così come rappresentato negli elaborati trasmessi. Si rimane comunque in attesa del preavviso di almeno 15 giorni a tutti i lavori di movimento terra, affinché possano essere effettuati gli opportuni sopralluoghi da parte del personale di questa Soprintendenza. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza.>;

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa stessa DG-ABAP, con nota prot. 36637 del 09/12/2019, esaminati i pareri resi dalle competenti Soprintendenze, ha inviato il proprio contributo istruttorio qui di seguito integralmente riportato:

<In riferimento alle opere in argomento, si acquisisce il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche che, come specificato nella nota prot. 25034 del 29/11/2019, dichiara trattarsi "della realizzazione di un nuovo gasdotto, in sostituzione dell'esistente, che da San Benedetto del Tronto si sviluppa per 75,970 km. fino all'area Trappole di Brecciarola, posta a sud-ovest dell'abitato di Chieti ...; il quale si estende per intero nel territorio della regione Abruzzo, ad eccezione di un breve tratto iniziale (circa 1 chilometro) nella zona industriale di San Benedetto del Tronto". L'Ufficio territoriale competente per quel tratto "non ritiene di dover attivare le procedure previste dal comma 8 dell'art. 25 del D.lgs n. 50/2016 ... ed esprime il parere favorevole all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ... Rimane in attesa del preavviso di almeno 15 giorni a tutti i lavori di movimento terra, affinché possano essere effettuati gli opportuni sopralluoghi ... Ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs n.42//2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di esecuzione concordate con la Soprintendenza".

Per quanto riguarda, invece, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, si acquisisce il parere di quest'ultima che, nella nota prot. 11740 del 28/08/2019, dichiara quanto segue: " ... constatata la presenza nella documentazione di numerose evidenze di aree di interesse archeologico lungo il tracciato e nelle sue immediate adiacenze,...; verificato che il tracciato ha interferenza diretta o si colloca nelle immediate vicinanze di aree archeologiche note e censite negli strumenti di pianificazione urbanistica, ...; tenuto conto delle schede di sito, che evidenziano ulteriori rinvenimenti archeologici nei comuni interessati dall'infrastruttura, seppur non in diretta interferenza con il tracciato, testimoniando la presenza diffusa di insediamenti nel territorio, dall'età preistorica fino a tutta l'età medievale ...; ritiene necessari sia saggi archeologici preventivi in alcune delle località elencate nella citata nota e interessate dalle opere sia un controllo archeologico dei lavori in corso d'opera e precisa che "tutte le fasi di scavo e di alterazione degli attuali piani di calpestio dovranno essere eseguite con la continua presenza di archeologi qualificati".

La soprintendenza, inoltre, "si riserva di richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici nel caso eventuale di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista archeologico e di dettare ulteriori prescrizioni, con adeguate misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la

p. 6/17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

protezione degli eventuali rinvenimenti archeologicamente rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione".

Preso atto di quanto evidenziato dalle Soprintendenze implicate nel rifacimento del metanodotto in oggetto, questa Direzione concorda con i pareri resi.>;

CONSIDERATO che la Soc.tà SNAM, con nota prot. INGCOS/CENOR/05/TRT del 09/01/2020, ha comunicato a questa Direzione generale e contestualmente alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo, l'impossibilità di realizzare l'ottimizzazione progettuale che prevedeva il superamento in trenchless di un'area ricadente nel Comune di Colonnella (TE) in loc. Poggio Civita indicata dal Piano Regolatore Edilizio come "zona archeologica di inedificabilità assoluta". A riguardo la Soc.tà scrive che "nel corso di ulteriori approfondimenti finalizzati alla redazione del progetto definitivo dell'opera in questione, è purtroppo emerso che l'ottimizzazione in Comune di Colonnella non potrà essere realizzata, in quanto le indagini geognostiche hanno evidenziato la presenza di litologie disomogenee sfavorevoli ad adottare la tecnologia trenchless", concludendo che "la Snam RG S.p.A. si vede costretta, per il tratto ricompreso dal Km 4,300 al Km 6,100 interessante il territorio di Colonnella (TR), a riproporre il tracciato originario presentato ... che, per le condizioni geomorfologiche e di urbanizzazione dei luoghi, risulta l'unica soluzione tecnicamente percorribile";

CONSIDERATO che questa Direzione generale, con nota prot. 4995 del 07/02/2020, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo di esaminare la documentazione trasmessa dalla Soc.tà Snam relativa alla modifica di progetto per il tratto ricadente nel Comune di Colonnella (TE) in loc. Poggio Civita, e di confermare o aggiornare il proprio parere endoprocedimentale già reso;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo ha esaminato la situazione con anche interlocuzioni con il Comune di Colonnella e con la Soc.tà Snam, e che a conclusione dell'istruttoria ha comunicato, con nota prot. 2711 del 21/02/2020, le proprie valutazioni alla Soc.tà Snam, riscontrando la nota della stessa dell'11/02/2020 e mantenendo informata questa Direzione generale, e qui di seguito integralmente riportate:

<VISTO che la società Snam Rete Gas ha presentato istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il metanodotto in oggetto in data 30.11.2017, prevedendo, relativamente al passaggio nel territorio di Colonnella nel tratto compreso tra il km 4,300 ed il km 5,400 (Loc. Poggio Civita), la posa in opera di tubazione in trincea in stretto parallelismo con il tracciato del metanodotto esistente in dismissione;

VISTO che con successiva integrazione allo S.I.A., trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio prot. INGCOS/CENOR/105/GRO del 25.02.2019, Snam Rete Gas ha proposto un aggiornamento del tracciato di progetto nel tratto precedentemente citato, sostituendo l'attraversamento con un'opera "trenchless" adottata per non interferire con l'area, indicata come ad elevato rischio archeologico;

VISTO che, a seguito di ulteriori approfondimenti finalizzati alla redazione del progetto definitivo dell'opera in questione e emerso che l'ottimizzazione con tecnica "trenchless" non può essere realizzata per la presenza di litologie disomogenee sfavorevoli e, quindi, si è manifestata la necessità di tornare a un tracciato con posa in opera di tubazione in trincea tradizionale, come comunicato a questa Soprintendenza dalla società Snam Rete Gas con nota pervenuta in data 09.01.2020 (SABAP-ABR prot. 2035 del 11.02.2020);

VISTO che, con nota pervenuta in data 11.02.2020 e acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con SABAP-ABR prot. 2181 del 12.02.2020, è stato richiesto al Comune di Colonnella di fornire specifiche in merito alla prescrizione contenuta all' Art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. comunale, che identifica l'area di Poggio Civita quale "zona archeologica di inedificabilità assoluta";

TENUTO CONTO che la definizione e perimetrazione della "zona archeologica di inedificabilità assoluta" suddetta deriva da una prescrizione espressa dall'allora Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con nota prot. 3798 del 17.11.1995;

TENUTO CONTO che, rispetto al momento in cui è stata espressa la suddetta prescrizione dall'allora Soprintendenza Archeologica, sono stati forniti nuovi strumenti legislativi per la salvaguardia del patrimonio archeologico, da ultimo, in relazione a lavori pubblici o di interesse pubblico, l'Art. 25 del D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti", che disciplina la ed. Archeologia preventiva;

p. 7/17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che i lavori di Snam Rete Gas ricadono nella fattispecie prevista dall'Art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ;

TENUTO CONTO che la Snam Rete Gas ha provato a trovare soluzioni progettuali che evitassero il passaggio in trincea della tubazione in Loc. Poggio Civita, ma che queste non sono perseguibili per motivi connessi alle condizioni geomorfologiche e di urbanizzazione dei luoghi interessati, risultando lo scavo tradizionale l'unica soluzione tecnicamente percorribile;

CONSIDERATO che l' Art. 25 del D. Lgs. 50/2016 recita, al comma 3 "Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente [...] la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti" ;

TENUTO CONTO che la procedura indicata al comma 8 dell'Art. 25 del D. Lgs. 50/2016 si articola in fasi, costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica, tra le quali è prevista anche la realizzazione di " saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori";

CONSIDERATO che le N.T.A. del P.R.E. del Comune di Colonnella, all' Art. 65, comma 2, recitano: "Relativamente all'apposizione dei due vincoli archeologici di inedificabilità assoluta che ricadono in - Zona di Via C. Battisti- Colle de/la Corte; - Zona di Poggio Civita l'Amministrazione Comunale con propria Delibera n°37 del 08.03.2006 ha deliberato di affidare alla Società "Truentum" l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di tutte le fasi necessarie la campagna di indagine e le verifiche necessarie da eseguire, compreso l'assistenza tecnica sia al comune che alla sovrintendenza che ne avrà l'alta sorveglianza, per la cura di tutta la pratica amministrativa relativa alla conferma e/o eliminazione dei vincoli archeologici apposti. Pertanto, all'atto del pronunciamento in merito da parte della sovrintendenza il presente Piano dovrà intendersi, conseguentemente adeguato d'ufficio";

VISTO che, con la nota pervenuta allo scrivente Ufficio (SABAP-ABR prot. 2181 del 12.02.2020) la società Snam Rete Gas si rende disponibile all' esecuzione di una serie di saggi archeologici preventivi, secondo modalità e tempistiche da concordare con la Soprintendenza territorialmente competente, in linea con quanto previsto dall' Art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la campagna di saggi archeologici permetterà anche di verificare l'attuale tipo di tutela imposta dal P.R.E. e, di conseguenza, la conferma e/o eliminazione delle prescrizioni di inedificabilità apposte, secondo quanto indicato nell' Art. 65, comma 2, delle N.T.A. del P.R.E. del Comune di Colonnella;

TENUTO CONTO di tutto quanto sopra premesso e verificato, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza in merito alla richiesta formulata dalla società Snam Rete Gas, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di massima al passaggio del metanodotto, nel tratto compreso tra il km 4,300 ed il km 5,400 (Loc. Poggio Civita), mediante posa in opera di tubazione in trincea. Tale passaggio, come già indicato, è subordinato all' esecuzione dei saggi archeologici preventivi, da definirsi in numero e posizione con la Soprintendenza territorialmente competente, oltre che all'esecuzione di un controllo archeologico in corso d'opera su tutto il tratto. Il controllo archeologico in corso d'opera dovrà riguardare anche la rimozione del metanodotto in dismissione, la cui posa in opera è precedente alle prescrizioni di tutela archeologica.

Questo Ufficio si riserva, a seguito dell'eventuale rinvenimento di elementi archeologicamente rilevanti, la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurarne la conoscenza, la conservazione e la protezione; tali prescrizioni potranno comportare varianti nella progettazione.

Il presente parere favorevole, riguardante la tutela archeologica, fa riferimento esclusivamente alla richiesta inoltrata da Snam Rete Gas per la variante di Colonnella, Loc. Poggio Civita, mentre per tutte le altre prescrizioni di tutela archeologica, architettonica e paesaggistica, riguardanti il complessivo progetto del metanodotto, si rimanda al parere che verrà rilasciato dalla Soprintendenza nell'ambito della procedura di VIA.>

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere, con nota prot. 3871 del 11/03/2020, ha inviato a questa Direzione generale il proprio parere finale che -



come dichiarato dalla stessa Soprintendenza - assorbe e sostituisce il precedente parere prot. 15885 del 11/11/2019, e qui di seguito integralmente riportato:

<Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, questa Soprintendenza rimette il parere finale di competenza secondo quanto previsto dalla Circolare DG/PBAAC n. 5 del 19 marzo 2010.

Va precisato che la suddetta procedura di VIA riguarda la realizzazione del Metanodotto Ravenna-Chieti, promossa dalla Società Snam Rete Gas S.p.a., ed in particolare il presente parere è relativo al tratto di metanodotto compreso tra San Benedetto del Tronto e Chieti, per una lunghezza di circa 75,970 km.

La condotta in progetto "Ravenna-Chieti, tratto San Benedetto del Tronto-Chieti DN 650 (26")", DP 75 bar" verrà a sostituire il metanodotto in esercizio "Ravenna-Chieti, tratto San Benedetto del Tronto-Chieti, DN 650 (26")", MOP 70 bar" percorrendo il territorio, ove possibile, nello stesso corridoio individuato dalla condotta esistente, salvo localizzate varianti ed ottimizzazioni di tracciato (sono previsti degli scostamenti tra metanodotti esistenti e nuove condotte) interessando, in gran parte, i medesimi territori comunali.

In sintesi, il progetto prevede la messa in opera di:

- 1 condotta principale DN 650 (26") lunga 75,970 km;
 - 26 secondarie di vario diametro per una lunghezza complessiva pari a 14,770 km;
- e la dismissione di:*

- 1 condotta DN 650 (26") per uno sviluppo lineare complessivo di 74,070 km;
- 32 linee di vario diametro per uno sviluppo totale di 10,905 km.

I comuni interessati dal progetto di realizzazione del metanodotto, nel tratto San Benedetto del Tronto-Chieti sono: Montepandone (AP), Martinsicuro (TE), Colonnella (TE), Alba Adriatica (TE), Corropoli (TE), Tortoreto (TE), Mosciano Sant'Angelo (TE), Giulianova (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Atri (TE), Pineto (TE), Silvi (TE), Città Sant'Angelo (PE), Montesilvano (PE), Collecervino (PE), Cappelle sul Tavo (PE), Moscufo (PE), Rosciano (PE), Spoltore (PE), Pianella (PE), Cepagatti (PE), Pianella (PE), Cepagatti (PE) e Chieti (CH).

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni Paesaggistici

1.1.a Estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

- "Zona costiera ricca di punti di belvedere pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti sita nel comune di Martinsicuro. Dal vincolo sono escluse le zone di proprietà del demanio marittimo" (D.M. 06/06/1977. G.U. n° 189 del 13/07/1977). Comuni interessati: Colonnella (TE), Martinsicuro (TE);
- "Zona costiera ricca di punti di belvedere pubblici e di quadri naturali visibili da i predetti punti sita nel comune di Alba Adriatica" (D.M. 21/07/1969. G.U. n° 244 del 25/09/1969). Comuni interessati: Alba Adriatica (TE);
- "Zona costiera nel comune di Tortoreto caratterizzata da quadri naturali e punti di belvedere sul mare e sulle alture retrostanti" (D.M. 07/07/1969. G.U. n° 205 del 12/08/1969). Comuni interessati: Tortoreto (TE)

1.1.b Aree vincolate Ope Legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

- **Lettere a) e c).** Comuni interessati: Martinsicuro (TE), Colonnella (TE), Alba Adriatica (TE), Corropoli (TE), Tortoreto (TE), Mosciano Sant'Angelo (TE), Giulianova (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Atri (TE), Pineto (TE), Silvi (TE), Città Sant'Angelo (TE), Montesilvano (PE) Collecervino (PE), Cappelle sul Tavo (PE), Moscufo (PE), Spoltore (PE), Pianella (PE), Cepagatti (PE), Chieti (CH).
- **Lettera f).** Comuni interessati: Roseto degli Abruzzi (TE). Riserva del Borsacchio;
- **Lettera g).** Comuni interessati: Martinsicuro (TE), Alba Adriatica (TE), Tortoreto (TE), Mosciano Sant'Angelo (TE), Giulianova (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Atri (TE), Pineto (TE), Silvi (TE), Città Sant'Angelo (TE), Collecervino (PE), Cappelle sul Tavo (PE), Spoltore (PE), Pianella (PE), Cepagatti (PE).

1.1.c Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

- Piano Regionale Paesistico vigente approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21.



1.1.d Norme di attuazione del Piano paesaggistico gravanti sull'area di intervento

Dalla verifica degli elaborati grafici e della documentazione tecnica si rileva che i lavori interessano aree comprese nelle zone A (Conservazione), B (Trasformabilità Mirata), C (Trasformazione Condizionata) e D (Trasformazione a regime Ordinario). In particolare: **Zone "A"**. Comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio. **Zone "B"**. Comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio. **Zone "C"**. Comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato un valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli; ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio. **Zone "D"**. Comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari. Per le diverse categorie di tutela sono previsti:

- A) CONSERVAZIONE

A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti;

A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

- B) TRASFORMABILITÀ MIRATA

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

- C) TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

- D) TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.). Ulteriori disaggregazioni delle "categorie" sono contenute nei successivi titoli, per casi particolari. Ai fini della articolazione del territorio secondo le categorie di tutela e valorizzazione di cui al precedente paragrafo, anche in ordine alla individuazione degli usi compatibili di cui al successivo art. 5° gli ambiti paesistici vengono suddivisi in zone e sottozone, riconoscibili da apposita campitura negli elaborati grafici del Piano.

Gli Ambiti di Piano interessati sono: Ambito paesistico costiero della Costa Teramana, Ambito paesistico costiero della Costa Pescara, Ambito paesistico fluviale del Fiume Vomano-Tordino, Ambito paesistico fluviale dei Fiumi Tavo-Fino, Ambito paesistico fluviale dei Fiumi Pescara-Tirino-Sagittario

1.1.e Indicazione della presenza, nelle aree di intervento, di altri beni tutelati dal piano paesaggistico

NESSUNO

1.1.f Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o



ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146 comma 1 del Codice

NESSUNO

1.2 Beni Architettonici e Archeologici

1.2.a Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (Allegare copia dei Decreti con relativa planimetria)

Per i comuni di Martinsicuro (TE), Tortoreto (TE), Giulianova (TE) e Atri (TE) si segnala che sono presenti immobili interessati da decreti di Dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ma non sono interferenti con il tracciato né posti nelle immediate vicinanze dello stesso.

1.2.b Esistenza di beni tutelati Ope Legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12 del Codice)

NESSUNO

1.2.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico. Piano Regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici

Per la provincia di Teramo i vincoli o prescrizioni vincolanti per i beni archeologici in interferenza diretta o nelle immediate vicinanze del tracciato (principale, secondario e in dismissione), e derivanti dagli strumenti di pianificazione, sono:

Martinsicuro (TE), Loc. Colle San Giovanni/Colle di Marzio: PTCP Teramo, Tav. A1, art. 10 "Bene archeologico puntuale";

Colonnella (TE), Loc. Fosso di Fonte Ottone: PRE Colonnella, "Zona Archeologica a edificabilità controllata" (Art. 65 NTA); Loc. Poggio Civita: PRE Colonnella, "Zona Archeologica a inedificabilità assoluta" (Art. 65 NTA); Loc. Il Pianaccio/San Martino: "Zona Archeologica a edificabilità controllata" (Art. 65 NTA); Loc. Val Vibrata: PRE Colonnella, "Zona Archeologica a edificabilità controllata" (Art. 65 NTA);

Alba Adriatica (TE), Loc. Villa De Santis: PTCP Teramo, Tav. A3, art. 10 "Bene archeologico puntuale";

Tortoreto (TE), Loc. Colle Badette: PTCP Teramo, Tav. A3, art. 10 "Bene archeologico puntuale", PRG Tortoreto, "A4c - Ambiti di attenzione archeologica" Tav. C3 (Artt. 34-36, 41 NTA); Loc. La Fortellezza: PTCP Teramo, Tav. A3, art. 10 "Bene archeologico puntuale", PRG Tortoreto, "A4c - Ambiti di attenzione archeologica" Tav. C3 (Artt. 34-36, 41 NTA); Loc. Colle Fontanelle: PRG Tortoreto, "A4c - Ambiti di attenzione archeologica" Tav. C3 (Artt. 34-36, 41 NTA);

Mosciano Sant'Angelo (TE), Loc. Colle Imperatore: PRG Mosciano Sant'Angelo, "Zone a vincolo aree archeologiche" (Art. 41-ter NTA);

Giulianova (TE), Loc. Colledoro: PTCP Teramo, Tav. A3, art. 10 "Bene archeologico puntuale"; Loc. Castorano: PTCP Teramo, Tav. A3, art. 10 "Bene archeologico puntuale", PRG Giulianova, "Area Archeologica in regime di Nulla Osta" (Art. 2.2.7 NTA);

Roseto degli Abruzzi (TE), Loc. Case Bruciate: PTCP Teramo, Tav. A3, art. 10 "Bene archeologico puntuale".

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni Paesaggistici

2.1.a Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA, alla qualità architettonica

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici vi è da sottolineare che il progetto prevede il completo interrimento della condotta, evitando così interferenze sul paesaggio, sulla continuità del territorio e sulle eventuali coltivazioni agricole, ad eccezione dei punti di linea PIDI, di superficie limitata, che prevedono la realizzazione di manufatti di ricovero delle apparecchiature e della strumentazione di controllo, di altezza pari a circa 3 m. Le altre strutture presenti (PIDS e PIDA) sono costituiti da elementi poco o per nulla



emergenti. L'interramento viene effettuato ad una profondità tale da non interferire con il regolare sviluppo radicale delle piante che verranno messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute. Si rileva che le criticità significative riguardano la realizzazione di: **Piazzole stoccaggio tubazioni**. Tali infrastrutture saranno, ove possibile, realizzate a ridosso di strade percorribili dai mezzi adibiti al trasporto dei materiali. La realizzazione delle stesse, previo scotico e accantonamento dell'humus superficiale, consiste essenzialmente nel livellamento del terreno; **Pista provvisoria di passaggio**. L'apertura dell'area di passaggio è realizzata con mezzi cingolati, quali ruspe, escavatori e pale cariatrici, ecc. per un'ampiezza variabile fino a circa 24 metri. Nelle aree occupate da boschi, vegetazione ripariale e colture arboree (vigneti, frutteti, ecc.), l'apertura dell'area di passaggio comporterà il taglio delle piante, da eseguirsi al piede dell'albero secondo la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali, e la rimozione delle ceppaie. Contestualmente all'apertura dell'area di passaggio sarà eseguita, ove presente, la salvaguardia dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, sarà riposizionato nella sede originaria durante la fase dei ripristini. In questa fase verranno realizzate talune opere provvisorie, come tombini, guadi o quanto altro serve per garantire il deflusso naturale delle acque; **Adeguamento strade esistenti**. L'accesso dei mezzi al tracciato richiederà la realizzazione di opere di adeguamento di tali infrastrutture, consistenti principalmente nella ripulitura ed adeguamento del sedime carrabile e nella sistemazione delle canalette di regimazione delle acque meteoriche; **Realizzazione di Punti di Linea PIDI** che prevedono la costruzione di manufatti di piccole dimensioni, con tetto spiovente e rivestimento in pietra, piazzole con basamento impermeabile e recinzione metallica, da realizzare in ambiti assolutamente non antropizzati.

Per gli aspetti paesaggistici le criticità relative a tali operazioni riguardano:

Scotico di superfici inerbite

Taglio di alberi in aree boschive

Eliminazione di vegetazione ripariale

Taglio di colture arboree (es. vigneti, frutteti)

Realizzazione di manufatti in aree paesaggistiche di tipo agricolo non compromesse e non antropizzate

Secondo quanto indicato nella Relazione Paesaggistica, tali operazioni saranno mitigate con operazioni di ripristino:

In aree acclivi, i ripristini consistono nella **realizzazione di opere di ingegneria naturalistica**, in grado di regimare il deflusso superficiale delle acque meteoriche e di controllare quindi il fenomeno dell'erosione dei suoli; inoltre, in corrispondenza di aree boscate sia acclivi, che pianeggianti, è prevista l'esecuzione di **inerbimenti con sementi di specie erbacee** idonee alle caratteristiche pedologiche e ambientali, distribuite unitamente a concimi e collanti naturali, che ne facilitano l'attecchimento. Oltre all'inerbimento, in queste aree si procede al **rimboschimento attraverso la messa a dimora di specie arboree e arbustive** appartenenti alla vegetazione della zona ed in grado di avviare il processo di rinaturalizzazione dell'area oggetto dei lavori. In corrispondenza di attraversamenti e percorrenze fluviali, la realizzazione dell'opera non prevede in alcun caso una riduzione della sezione idraulica esistente e gli interventi di ripristino consistono nel **consolidamento delle sponde**, mediante l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua, e nella loro rinaturalizzazione, attraverso **inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree igrofile**. Per quanto riguarda i punti di linea PIDI il progetto prevede un adeguato intervento di **mascheramento vegetazionale** in corrispondenza di detti apparati che ne assicurerà un perfetto inserimento nel contesto paesaggistico in cui verranno collocati.

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile)

NESSUN INTERVENTO DI RILEVANZA

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/20015 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146 comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto 22 gennaio 2004 n. 42 e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:



La Relazione Paesaggistica è stata redatta in conformità con quanto previsto Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 recante Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2.2 Beni Architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze

NON SI RILEVANO INTERFERENZE CON BENI ARCHITETTONICI TUTELATI O VINCOLATI PRESENTI NELL'AREA O NELLE IMMEDIATE VICINANZE

2.3 Beni Archeologici

2.3.a Le Soprintendenze verificheranno l'ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli Appalti per quanto concerne le procedure di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico.

Il Documento di Valutazione Archeologia Preventiva, compilato da ARS – Archeo Sistemi Società Cooperativa, è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'Art. 25 del D. Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici" e dalla Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia "Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1".

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per gli **ASPETTI PAESAGGISTICI**:

Si ritiene che l'intervento, comprensivo delle operazioni di ripristino e mitigazione previsti, sia compatibile in quanto, pur modificando gli aspetti peculiari del paesaggio nelle fasi di lavorazione, a seguito dell'attuazione delle operazioni di ripristino previste non modifica lo spazio pubblico, né gli aspetti peculiari del paesaggio naturale, oggetto della tutela. Le opere di mitigazione e di ripristino delle condizioni ex ante sono da ritenersi idonee per la conservazione e la protezione del paesaggio tutelato.

Per tale ragione si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per gli aspetti paesaggistici, purché sia rispettata la seguente **PRESCRIZIONE**:

1. Al fine della conservazione dei paesaggi naturali in cui verrà effettuato l'intervento, le piantumazioni già previste a perimetrazione dei Punti di Linea dovranno essere realizzate con alberi di alto e medio fusto in maniera incerta, evitando piantumazioni allineate, al fine di favorire il ripristino vegetazionale naturale.

Per gli **ASPETTI ARCHEOLOGICI**:

Vista la relazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ad art. 25 D. Lgs. 50/2016 redatta dalla società ARS – Archeo Sistemi;

Constatata la presenza nella documentazione di numerose evidenze di aree di interesse archeologico lungo il tracciato e nelle sue immediate adiacenze, in particolare per quel che riguarda:

- **le anomalie in foto aerea:** località Congiunti di Collecervino (anomalia in foto aerea AF23), Località S. Michele – case Primavera di Pianella (AF 25), Piano Leone di Pianella – insediamento altomedievale (AF 26), Cerratina di Pianella (AF 27), S. Agata di Cepagatti (AF 28), S. Agata – Minguccitto di Cepagatti (AF 29), Vallemare-Masseria Coletta di Cepagatti (AF 30); Martinsicuro, Loc. San Giovanni/Colle Marzio (AF1) e Poggio Civita/Casa Polidori (AF5); Colonnella, Loc. Fosso di Fonte Ottone (AF2) e San Martino (AF3); Tortoreto, Loc. Colle Badette (AF7); Mosciano Sant'Angelo, Loc. Montone/Contrada Moggi (AF10) e Montone/Colle Imperatore (AF11); Giulianova, Loc. Castorano (AF13); Roseto degli Abruzzi, Loc. Case Bruciate (AF14); Pineto, Loc. Casone/Zona Industriale Scerne (AF20) e Case Ferretti (AF21);

- **le evidenze superficiali dalle ricognizioni:** Pianella (Id. ricognizione R4, p. 100), Città S. Angelo (Id. ricognizioni R5, p. 101, R6, p. 102, R7, p. 103), nel secondo caso una probabile villa romana; Martinsicuro (Id. ricognizione R1), Colonnella (Id. ricognizione R2), Tortoreto (Id. ricognizione R3), Pineto (Id. ricognizioni R8, R9, R10, R11, R14), Roseto degli Abruzzi (Id. ricognizione R12), Giulianova (Id. ricognizione



R13);

Verificato che il tracciato ha interferenza diretta o si colloca nelle immediate vicinanze di **aree archeologiche note** e censite negli strumenti di pianificazione urbanistica: Martinsicuro, Loc. Colle San Giovanni (Id. Sito TE03); Colonnella, Loc. Fosso di Fonte Ottone (Id. Sito TE04); Colonnella, Loc. San Martino/Il Pianaccio (Id. Sito TE05); Colonnella, Loc. Poggio Civita (Id. Sito TE06); Alba Adriatica, Loc. Villa De Santis (Id. Sito TE13); Tortoreto, Loc. Colle Badette (Id. Sito TE15); Tortoreto, Loc. Colle Fontanelle (Id. Sito TE16); Tortoreto, Loc. La Fortellezza (Id. Sito TE19); Mosciano Sant'Angelo, Loc. Montone/Contrada Moggi (Id. Sito TE30); Mosciano Sant'Angelo, Loc. Montone/Colle Imperatore (Id. Sito TE31); Giulianova, Loc. Castorano (Id. Sito TE51); Roseto degli Abruzzi, Loc. Case Bruciate (Id. Sito TE56); Pineto, Loc. Casone/Zona Industriale Scerne (Id. Sito TE60); Città S. Angelo, località Madonna della Pace - Crocefisso e Colle di Moro; Moscufo, Colle di Giogo e Spoltore, loc. Cavaticchi superiore;

Tenuto conto delle schede di sito, che evidenziano ulteriori rinvenimenti archeologici nei comuni interessati dall'infrastruttura, seppur non in diretta interferenza con il tracciato, testimoniando la presenza diffusa di insediamenti nel territorio, dall'età preistorica fino a tutta l'età medievale, tra cui i siti paleontologici di Chieti, loc. Brecciarola (sito 20) e di Villamagna, loc. Pian del Mare (sito 22), e i siti interessati dalla preesistenza della via Valeria Claudia nei pressi di Chieti;

Visto che, a seguito di ulteriori approfondimenti finalizzati alla redazione del progetto definitivo dell'opera in questione è emerso che l'ottimizzazione con tecnica "trenchless" prevista per Colonnella (TE), Loc. Poggio Civita, non può essere realizzata per la presenza di litologie disomogenee sfavorevoli e, quindi, si è manifestata la necessità di ricorrere a un tracciato con posa in opera di tubazione in trincea tradizionale, come comunicato a questa Soprintendenza dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con nota pervenuta in data 09.01.2020 (SABAP-ABR prot. 2035 del 11.02.2020);

Tenuto conto che, a seguito della comunicazione di SNAM Rete Gas S.p.A., questa Soprintendenza ha accordato la possibilità di effettuare un passaggio in trincea tradizionale a Colonnella, Loc. Poggio Civita, secondo le indicazioni circostanziate già fornite nel parere SABAP-ABR prot. 2711 del 21.02.2020, trasmesso anche alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e al Comune di Colonnella;

Tutto ciò premesso e considerato si esprimono le seguenti valutazioni per gli **aspetti archeologici**:

1. **SI RICHIEDONO saggi archeologici preventivi** nelle località Colle di Moro di Città S. Angelo, Congiunti di Collecervino, Colle di Giogo di Moscufo S. Michele – case Primavera di Pianella, Piano Leone di Pianella, Cerratina di Pianella, S. Agata di Cepagatti, S. Agata – Minguccitto di Cepagatti, Vallemare-Masseria Coletta di Cepagatti; Martinsicuro, località Casa Polidori; Colonnella, località Fosso di Fonte Ottone, San Martino/Il Pianaccio, Poggio La Civita e Val Vibrata; Tortoreto, località Colle Badette, La Fortellezza e Fontanelle; Mosciano Sant'Angelo, località Montone/Colle Imperatore; Giulianova, località Colledoro e Castorano; Roseto degli Abruzzi, località Case Bruciate; Pineto, località Casone/Zona Industriale Scerne e Case Ferretti;

2. **SI RICHIEDE controllo archeologico dei lavori in corso d'opera**: tutte le fasi di scavo e di alterazione degli attuali piani di calpestio, riguardanti sia il gasdotto da realizzarsi che quello in dismissione, dovranno essere eseguite con la continua presenza di archeologi qualificati.

Questo Ufficio si riserva di richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici nel caso eventuale di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista archeologico e di dettare ulteriori prescrizioni, con adeguate misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione degli eventuali rinvenimenti archeologicamente rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione. Si resta a disposizione per concordare tempi e modalità per l'effettuazione dei saggi preventivi.

Il presente parere, per gli aspetti archeologici, assorbe e sostituisce quello già inoltrato con SABAP-ABR prot. 15885 del 11.11.2019.

4. AUTORIZZAZIONE PER I BENI ARCHITETTONICI/ARCHEOLOGICI AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE – Procedure di VIA (art. 26 D.Lgs. 42/2004)

NESSUNA AUTORIZZAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI BENI TUTELATI O VINCOLATI PRESENTI NELL'AREA O NELLE IMMEDIATE VICINANZE.>



CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa stessa DG-ABAP, con nota prot. 5235 del 10/02/2020, ha inviato il contributo istruttorio di competenza come qui di seguito integralmente riportato:

<Vista la nota prot. 15885 del 11.11.2019 della SABAP-ABR;

Vista la nota prot. 36637 del 9.12.2019 del Servizio II della DG-ABAP;

Vista la nota prot. 4995 del 7.02.2020 del Servizio V della DG-ABAP;

Vista la nota prot. 2711 del 21.02.2020 della SABAP-ABR;

Vista la nota prot. 3871 del 11.03.2020 della SABAP-ABR;

in riferimento alle opere in argomento, si acquisisce il parere finale di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere e il riscontro in merito alla modifica del tracciato del gasdotto nel Comune di Colonnella (TE).

Relativamente a quest'ultimo, si procede a evidenziarne i punti significativi, secondo quanto rilevato dalla Soprintendenza competente che ha esaminato la documentazione presentata dalla Società Snam e ha condotto ricognizioni documentali e adeguati sopralluoghi (v. nota 2711 del 21.02.2020).

• La Snam Rete Gas presenta il 30.11.2017 istanza di VIA al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il metanodotto in oggetto prevedendo, nel tratto compreso nel territorio di Colonnella tra il km. 4,300 e il km. 5,400 (loc. Poggio Civita), l'installazione di una nuova tubazione in trincea che corre in parallelo con il vecchio tracciato del metanodotto ormai in disuso;

• in data 25.02.2019 la Società propone un aggiornamento del tracciato in questione, consistente nella realizzazione di un trenchless al fine di evitare interferenze con una zona definita ad elevato rischio archeologico;

• successivi studi geo-pedologici per la redazione del progetto definitivo dell'opera hanno messo in luce l'impossibilità di utilizzare la tecnica del trenchless a causa della presenza di litologie disomogenee sfavorevoli e dell'intensa antropizzazione dei luoghi interessati, si è dovuti pertanto ritornare al progetto iniziale di posa in opera di tubazione in trincea;

• secondo quanto stabilito all'art. 65 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.E. del Comune di Colonnella la zona di Poggio Civita viene indicata come "zona archeologica di inedificabilità assoluta", in base ad una prescrizione dell'ex Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo (nota prot. 3798 del 17.11.1995);

• considerato il tempo intercorso e l'introduzione di nuovi strumenti legislativi a tutela del patrimonio archeologico, in particolare l'art. 25 del D.lgs 50/2016, e che i citati lavori rientrano in pieno nei casi disciplinati dall'art. 25;

• considerato inoltre che la protezione del patrimonio culturale archeologico è comunque assicurata ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 50/2016, considerata anche la disponibilità della Società SNAM ad eseguire saggi preventivi e tutte le opportune verifiche su eventuali interventi si rendessero necessari, sotto la supervisione della Soprintendenza territoriale,

Pertanto, tutto ciò premesso, nel richiamare quanto già comunicato con nota prot. 36637 del 9.12.2019 di questo Servizio II, preso atto di quanto espresso dall'Ufficio territoriale per la trasmissione del parere finale di competenza con nota prot. 3871 del 11.03.2020, in particolare ai punti 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 2.3, 4., che sostituisce il precedente (prot. 15885/11.11.2019), questa Direzione concorda con il parere reso che accorda alla Snam Rete Gas S.p.A. "la possibilità di effettuare un passaggio in trincea tradizionale a Colonnella, loc. Poggio Civita, secondo le indicazioni circostanziate già fornite nel parere Sabap-Abr prot. 2711 del 21.02.2020", con le prescrizioni relative ai saggi archeologici preventivi nelle località indicate e con il controllo in corso d'opera dei lavori d'indagine archeologica riguardanti sia il nuovo gasdotto che la dismissione del vecchio.>

VISTE le Osservazioni del pubblico così come rese disponibili alla consultazione sul sito dedicato del Ministero dell'Ambiente;

VISTO che la Regione Marche ha espresso il proprio parere con Decreto n. 111/VAA del 30/05/2019;

VISTO E CONSIDERATO che la Commissione CTVIA del Ministero dell'Ambiente ha concluso la propria istruttoria rilasciando il parere n. 3116 del 06/09/2019, così come pubblicato sul sito dedicato del Ministero



dell'Ambiente;

RITENUTO che la documentazione presente agli atti consente di esprimere le valutazioni di competenza in coerenza con quanto indicato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

QUESTA DIREZIONE GENERALE

esprime parere favorevole di massima circa la compatibilità ambientale di cui all'istanza presentata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. INGCOS/CENORD/408 del 30/11/2017 relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto: San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26)", DP 75 bar e opere connesse", a condizione che siano rispettate le prescrizioni dalla n.1 alla n. 9 sotto elencate, fermo restando che, all'esito della campagna di indagini archeologiche preventive, il progetto potrà subire variazioni anche significative.

Relativamente alle opere ricadenti nel territorio della Regione Marche (prescrizioni/condizioni nn. 1-2)

Ambito di applicazione prescr. nn. 1-2: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA

Verifica di ottemperanza: MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche

1. Si dovrà dare comunicazione alla Soprintendenza territorialmente competente, con preavviso di almeno 15 giorni, dell'avvio di lavori che comportino movimento terra, al fine di permettere di effettuare gli opportuni sopralluoghi da parte del personale della stessa Soprintendenza.
2. In caso di rinvenimenti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la Soprintendenza territorialmente competente.

Relativamente alle opere ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo (prescrizioni/condizioni nn. 3-9)

Ambito di applicazione prescr. nn. 3 - 6: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (fase propedeutica alla progettazione esecutiva)

Verifica di ottemperanza: MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere

3. Ai sensi dell'art.25, c. 8 ss., del D.Lgs. 50/2006 dovranno essere eseguiti saggi archeologici preventivi volti a verificare eventuali interferenze con strutture e stratigrafie archeologiche eventualmente presenti nel sottosuolo. A riguardo, si prescrive che tale procedura sia attivata nelle seguenti località: Colle di Moro di Città S. Angelo, Congiunti di Collecervino, Colle di Giogo di Moscufo S. Michele – case Primavera di Pianella, Piano Leone di Pianella, Cerratina di Pianella, S. Agata di Cepagatti, S. Agata – Minguccitto di Cepagatti, Vallemare-Masseria Coletta di Cepagatti; Martinsicuro, località Casa Polidori; Colonnella, località Fosso di Fonte Ottone, San Martino/Il Pianaccio, Poggio La Civita e Val Vibrata; Tortoreto, località Colle Badette, La Fortellezza e Fontanelle; Mosciano Sant'Angelo, località Montone/Colle Imperatore; Giulianova, località Colledoro e Castorano; Roseto degli Abruzzi, località Case Bruciate; Pineto, località Casone/Zona Industriale Scerne e Case Ferretti. Il piano delle indagini, i tempi e le modalità per l'effettuazione dei saggi preventivi dovranno essere concordati con la competente Soprintendenza.
4. Per quanto riguarda il tratto del tracciato compreso tra il Km 4,300 ed il Km 5,400 nel Comune di Colonnella, loc. Poggio Civita, che prevede la posa in opera di tubazione in trincea e la rimozione del metanodotto in dismissione, dovranno essere eseguiti saggi archeologici preventivi da definirsi in numero e posizione con la Soprintendenza territorialmente competente.
5. Potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici nel caso eventuale di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista archeologico e potranno essere dettate ulteriori prescrizioni, con adeguate misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione degli eventuali rinvenimenti archeologicamente rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione.

p. 16/17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

6. Si dovrà provvedere a comunicare alla Soprintendenza competente per territorio, con congruo anticipo (almeno 15 giorni), il nominativo della società incaricata per le attività archeologiche e la data prevista per l'inizio dei lavori.

Ambito di applicazione prescr. nn. 7 - 8: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA

Verifica di ottemperanza: MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere

7. Si dovrà prevedere il controllo archeologico dei lavori in corso d'opera: tutte le fasi di scavo e di alterazione degli attuali piani di calpestio, riguardanti sia il gasdotto da realizzarsi che quello in dismissione, dovranno essere eseguite con la continua presenza di archeologi qualificati. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il tratto del tracciato compreso tra il Km 4,300 ed il Km 5,400 nel Comune di Colonnella, loc. Poggio Civita.
8. In caso di rinvenimenti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la Soprintendenza territorialmente competente.

Ambito di applicazione prescr. n. 9: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (fase di progettazione esecutiva)

Verifica di ottemperanza: MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere

9. Al fine della conservazione dei paesaggi naturali in cui verrà effettuato l'intervento, le piantumazioni già previste a perimetrazione dei Punti di Linea dovranno essere realizzate con alberi di alto e medio fusto in maniera incerta, evitando piantumazioni allineate, al fine di favorire il ripristino vegetazionale naturale.

Il funzionario responsabile
Arch. Maria Teresa Idone



Il Dirigente del SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI

